

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský súd v Prešove — Interpretazione dell'art. 6 UE nonché dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — Diritto di proprietà — Normativa nazionale che consente l'installazione di impianti elettrici in aree private senza che i proprietari abbiano diritto ad un indennizzo

Dispositivo

La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere le questioni sottoposte dal Krajský súd v Prešove con decisioni 2 maggio e 21 luglio 2006.

(¹) GU C 249 del 14.10.2006.

Ricorso presentato il 13 dicembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-503/06)

(2007/C 82/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- constatare che, poiché la regione Liguria ha adottato ed applica una normativa relativa alla autorizzazione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni stabilite all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (¹), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 9 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

In seguito al ricevimento di un reclamo, la Commissione veniva a conoscenza del fatto che la regione Liguria aveva approvato la legge n. 34 del 5 ottobre 2001 allo scopo di regolamentare le modalità di adozione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici ai sensi dell'articolo 9 della direttiva succitata. Tale legge regionale veniva modificata mediante la legge regionale n. 31 del 13 agosto 2002.

Ad avviso della Commissione, la legge regionale n. 34/2001, modificata, costituisce un'autorizzazione all'esercizio regolare della caccia a specie di uccelli protette ai sensi della direttiva, in quanto:

- individua in maniera generale ed astratta e senza limiti di tempo, le specie oggetto della deroga, quando invece la deroga si configura come un atto eccezionale a carattere provvedimentale, da adottarsi dietro verifica dell'esistenza di determinati presupposti di carattere scientifico,
- non prevede l'obbligo, per i provvedimenti individuali di deroga, di indicare una delle ragioni astratte per le quali è possibile concedere la deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, e non prevede l'obbligo di esplicitare i motivi concreti per i quali un determinato provvedimento è riconducibile all'esigenza invocata come ragione astratta,
- non prevede il rispetto della verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti, né prevede l'indicazione dell'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva sono soddisfatte.

L'incompatibilità della legge regionale n. 34/2001, modificata, si riflette nei provvedimenti concreti di autorizzazione al prelievo venatorio, che non dimostrano l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e che non menzionano la ragione astratta né i motivi concreti per cui la deroga si rende necessaria.

Dopo lo spirare del termine impartito nel parere motivato, in data 31 ottobre 2006, la regione Liguria abrogava la legge regionale n. 34/2001, modificata, mediante la legge regionale n. 35/2006 del 31 ottobre 2006, ed adottava la legge regionale n. 36/2006, mediante la quale si autorizzano dei prelievi venatori in deroga che presentano gli stessi elementi di incompatibilità con l'articolo 9 della direttiva summenzionata già censurati relativamente al quadro giuridico regionale precedente.

(¹) Direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103, p. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova (Italia) il 18 gennaio 2007 — Autostrada dei Fiori SpA, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle Autostrade/Governo della Repubblica italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

(Causa C-12/07)

(2007/C 82/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale civile di Genova